



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO
ECONOMICO**

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 921 del 12/08/2021

**Oggetto: SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE TECNICO - AFFIDAMENTO
DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA - CIG:
Z8432C083F.**

Il giorno 12/08/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO**
Antonella Cambio ha adottato la seguente determinazione.

OGGETTO: SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA - CIG: Z8432C083F.

IL DIRIGENTE a.i.

Assunta la legittimazione all'adozione del presente provvedimento in forza del decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 5/1/2021, con cui è stato affidato l'incarico della dirigenza ad interim del Settore I – Gestione Risorse umane;

Premesso che:

- ✓ con deliberazione n. 41 del 24/03/2021 con cui la Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023;
- ✓ con propria determinazione n. 683 del 17/06/2021 si è proceduto ad indire un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente tecnico, CCNL area delle "funzioni locali" per il periodo 2016/2018, approvandone, contestualmente, i relativi schemi di bando di concorso e di domanda;

Visto l'art. 7 del bando secondo cui:

- ✓ il concorso è articolato su due prove scritte ed una orale precedute da una eventuale prova preselettiva da effettuarsi solo nel caso in cui le domande di partecipazione, ritenute ammissibili, siano superiori a 30 volte il numero dei posti messo a concorso;
- ✓ la preselezione potrà essere svolta attraverso procedure automatizzate, predisposte con il supporto di aziende specializzate in selezione del personale, e consisterà, di norma, in un questionario con domande a risposta multipla da svolgere in un tempo predeterminato, inerenti le test psicoattitudinali e/o materie d'esame, comunque correlate al grado di difficoltà ed al titolo di studio richiesto per l'accesso al posto da conferire;
- ✓ l'azienda incaricata della progettazione della preselezione dovrà svolgere l'incarico in questione d'intesa con la relativa commissione giudicatrice del concorso, in relazione all'intera fase selettiva, compresa la formazione e la pubblicazione della graduatoria;
- ✓ alla definizione del contenuto della prova selettiva provvederà in via esclusiva la commissione giudicatrice, anche avvalendosi di banche dati messe a disposizione della ditta incaricata, valutando la possibilità di preventiva pubblicazione delle stesse;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'acquisizione del servizio di supporto allo svolgimento delle prove d'esame, a mezzo ditta specializzata;

Richiamati:

- ✓ l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
- ✓ le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti

pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in cui si stabilisce che:

- per le determina a contrarre adottate entro il 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti procedono, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti, all'affidamento affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici;
 - per l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante non richiede le garanzie fidejussorie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato;
 - gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti);
 - le disposizioni in questione si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del D.L. n. 34 del 2020;
- ✓ con parere n. 893 del 30 marzo 2021 il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha precisato che la legge 11 settembre 2020, n. 120 prescrive l'applicazione delle procedure introdotte dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020, derogando espressamente all'art. 36, secondo comma del Codice e che tali procedure di affidamento, più snelle e «semplificate», introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici nell'attuale fase emergenziale, in quanto temporanee, non possono intendersi come facoltative;
- ✓ con parere n. 764 del 20/10/2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che *"... per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi"*;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha innalzato la soglia di esenzione dall'obbligo di ricorrere al MEPA ad € 5.000,00 – IVA esclusa;

- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile utilizzare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*; pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016;

Atteso che, per le vie brevi, è stata chiesto alla SeleTEK SRL, con sede legale in Bari al Corso Cavour 160 - C.F. 07591620724 - di presentare un apposito preventivo per la gestione delle prove scritte in modalità informatizzata;

Visto il preventivo, allegato, acquisito il 21/07/2021 al n. 30254 del protocollo generale, consistente nel noleggio, trasporto ed installazione di:

- ✓ max 100 notebook con schermo da 15", dotati di mouse ottico
- ✓ fornitura di materiale elettrico e di cancelleria e di quanto altro necessario per lo svolgimento della prova scritta in modalità combinata con domande e risposte chiuse e aperte;
- ✓ presenza di n. 2 tecnici informatici;

contenente anche la relativa offerta economica:

- ✓ noleggio di max 100 notebook con software per test al costo di € 50,00 cadauno;
- ✓ fornitura test, installazione pc e conduzione prova preselettiva al costo di € 2.500,00;

Ritenuto, pertanto:

- ✓ di dover aderire alla suddetta offerta economica nel limite di € 5.000,00 (ossia con il noleggio di massimo 50 notebook oltre alla fornitura di test, installazione pc e conduzione della prova preselettiva);
- ✓ con l'esecuzione del contratto si intende acquisire un servizio di assistenza per lo svolgimento della prova preselettiva per il concorso da dirigente tecnico bandito da questa Amministrazione;
- ✓ il contratto ha per oggetto il noleggio di max 50 notebook dotati di software per test e la fornitura di test, installazione pc e conduzione della suddetta prova preselettiva, qualora necessaria;
- ✓ importo del contratto: € 5.000,00 + IVA 22% all'anno;
- ✓ durata del contratto: fino allo svolgimento della prova in questione e, comunque, entro il termine dell'anno;
- ✓ modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ le modalità di pagamento verranno indicate nella fattura;
- ✓ il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dalla data della fattura;
- ✓ clausole ritenute essenziali: competenza e professionalità;

Considerato che, ai fini della stipula del contratto e nel rispetto delle linee ANAC n. 4, trattandosi di importo inferiore ai € 5.000,00, sono stati effettuati i controlli con modalità semplificata, quindi si è proceduto:

- ✓ ad acquisire dalla Ditta la dichiarazione, posta agli atti del Servizio "Gestione delle risorse umane", di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- ✓ ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva DURC (prot. INAIL 28396275) con scadenza di validità il 11/11/2021, da cui risulta che la società in questione è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- ✓ ad acquisire una visura ordinaria presso il Registro delle imprese e la vigenza;

Considerato, altresì, che:

- ✓ il legale rappresentante della ditta di cui trattasi ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Manfredonia (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, per conto del Comune di Manfredonia negli ultimi tre anni di servizio;
- ✓ il contratto sarà sottoscritto, sotto forma di corrispondenza commerciale secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;

Precisato che il servizio affidato con la presente determinazione avrà luogo nell'anno 2021 ed a condizione che il numero delle candidature per il concorso in parola superi il numero di 30;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti:

- ✓ il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'*Autorità nazionale anticorruzione*: Z8432C083F;
- ✓ la comunicazione della Società con gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; (art. 3, comma 7 legge 136/2010);

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, n. 19 del 04/12/2019 con cui si approvano le direttive per l'applicazione dell'art. 100 del Codice antimafia a mente del quale l'Ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 acquisisce, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia prima della stipulazione, dell'approvazione o dell'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto indipendentemente dal suo valore economico;

Dato atto che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha comunicato che, alla data del 3 agosto 2021, a carico della suindicata Società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Dato atto, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D. Lgs 267/2000;

Dato atto, infine, che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto,

Vista la deliberazione n. 61 del 05/05/2021 con cui la Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, ha adottato il piano esecutivo di gestione per gli anni 2021-2023;

Precisato che:

- con la presente determinazione si avvia e, contestualmente, si conclude il procedimento di aggiudicazione del servizio in oggetto;
- la spesa sarà imputata al capitolo al cap. 738 "Spese gestione preselezioni concorsuali" del PEG per il corrente esercizio finanziario;
- la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 6.100,00, IVA compresa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 120/2020, alla ditta alla SeleTEK SRL, con sede legale in Bari al Corso Cavour 160 - C.F. 07591620724, il servizio di assistenza per lo svolgimento della prova preselettiva, qualora necessaria, per il concorso da dirigente tecnico bandito da questa Amministrazione, consistente nel noleggio di max 50 notebook dotati di software per test e la fornitura di test, installazione pc e conduzione della suddetta prova preselettiva;
2. di procedere in forma autonoma ai sensi dell'art.1, comma 130, n.145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019);
3. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016 e che il servizio affidato con la presente determinazione avrà luogo fino allo svolgimento della prova in questione e, comunque, entro il termine dell'anno corrente;
4. di dare, altresì, atto che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha comunicato che a carico della suindicata Società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
5. di impegnare, allo scopo, la somma di € 6.100,00, di cui € 5.000,00 quale corrispettivo per il servizio in oggetto ed € 1.100,00 per IVA al 22%, al cap. 738 "Spese gestione preselezioni concorsuali" del PEG per il corrente esercizio finanziario;
6. di dare comunicazione alla Società affidataria i riferimenti di tale provvedimento e dell'assunzione dell'impegno di spesa, secondo quanto prescritto all'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, precisando che il contratto acquisirà efficacia solamente se, in ragione del numero delle domande pervenute, si dovrà procedere con la prova preselettiva;

7. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'emissione della fatturazione elettronica per il contratto in essere tra la Ditta e il Comune di Manfredonia è il seguente: *settore personale FRPNLF*;
8. di esprimere, ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dando atto che è stato verificato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
9. di dare atto che:
 - l'ANAC ha rilasciato il seguente CIG Z8432C083F;
 - dal documento unico di regolarità contributiva DURC (prot. INAIL 28396275) con scadenza di validità il 11/11/2021, risulta che la Società in questione è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
 - la Società ha trasmesso la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010, giusta punto 7 delle Linee guida dell'ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui si allega copia;
10. il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e viene affisso all'albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL DIRIGENTE a.i.
dott.ssa Antonella CAMBIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

OGNISSANTI MATTEO;1;84663088771675703399564164667422515311
Antonella Cambio;2;17906942

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 17/08/2021 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 17/08/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Antonella Cambio